

Equipollenza formazione gestori della crisi e formazione commercialisti ed esperti contabili

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia è in continuo contatto con il Ministero ed il Consiglio Nazionale per cercare di far riconoscere ai Gestori della Crisi corsi ed eventi tenuti da altri Enti e Ordini al momento non validi per la formazione Occ.

Come evidenziato nell'[Informativa n. 14 del 5 febbraio 2018](#), con il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è stata disciplinata l'equipollenza tra la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la formazione iniziale e biennale dei gestori della crisi di cui [all'art. 4 del DM 24 settembre 2014, n. 202](#). In virtù di tale equipollenza, per assolvere all'obbligo formativo iniziale e biennale (ciascun professionista ha un biennio di decorrenza) a carico dei gestori della crisi – fissato in 40 ore complessive dall'art. 4 del DM 202/2014 – è possibile partecipare allo svolgimento di corsi di "formazione", di cui all'articolo [1, comma 2, lett. b\), del Regolamento FPC](#), ciascuno della durata non inferiore a 12 ore, aventi ad oggetto le materie della crisi d'impresa e del sovraindebitamento. Ne consegue che tutti i **corsi di formazione** accreditati dal Consiglio Nazionale, che presentano le caratteristiche di cui sopra, consentono di assolvere all'obbligo formativo iniziale e biennale previsto per i gestori della crisi. Tali corsi possono essere organizzati dagli Ordini locali, dai Soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 11 del Regolamento FPC e dalle SAF e non richiedono la preventiva valutazione e approvazione da parte del Ministero della Giustizia.

Al fine di consentire ai professionisti di dimostrare la loro partecipazione ai citati corsi, si invitano gli stessi a verificare che gli attestati nominativi abbiano i seguenti requisiti:

- che il corso ha ad oggetto le materie della crisi d'impresa e del sovraindebitamento;
- che si tratta di un corso di formazione "equipollente" che rispetta i requisiti previsti dall'art. 7 del Regolamento FPC e che consente di assolvere all'obbligo formativo iniziale e biennale dei gestori della crisi di cui all'art. 4 del del DM 24 settembre 2014, n. 202;
- il numero di ore di effettiva partecipazione al corso ed il numero di crediti formativi conseguiti.

Ad esempio il Convegno Prassi Fallimentare 2019 è stato accreditato dal Consiglio Nazionale come convegno di aggiornamento (valido quindi per la formazione ordinaria) **E NON** come corso di formazione per gestori della crisi, dato che non soddisfa tutti i parametri richiesti [art.12 comma 3 del regolamento di formazione professionale](#).

Come calcolare la data di inizio e fine biennio?

È da segnalare che ciascun gestore della crisi dovrà monitorare la decorrenza del proprio obbligo di aggiornamento professionale, poiché il Ministero della Giustizia non ha previsto un termine fisso a partire dal quale calcolare il biennio entro cui concludere la frequenza del corso di aggiornamento ex articolo 4, comma 5, lett. d), D.M. 202/2014, bensì lo ha agganciato a quello di iscrizione nel registro ([vedi elenco gestori colonna PDG](#)).

Si devono distinguere due fattispecie:

1. in caso di professionista che sia diventato gestore della crisi usufruendo della normativa transitoria, ovvero con il requisito delle quattro procedure, il corso di aggiornamento di 40 ore dovrà essere effettuato dalla data di PDG al 28/01/2020;
2. in caso di professionista che sia diventato gestore della crisi tramite il requisito della frequenza di un corso di formazione iniziale di 200 o 40 ore, il corso di aggiornamento di 40 ore dovrà essere effettuato nel biennio che decorre dalla data di iscrizione nel registro del singolo gestore, ad esempio il gestore con PDG 01/01/2020 dovrà conseguire le 40 ore dal 01/01/2020 al 31/12/2021.